Prefettura di Rovigo

Ufficio territoriale del Governo

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E PER LA LEGALITÀ
NEI LUOGHI DI LAVORO

Gli enti promotori:

- La Prefettura di Rovigo
- La Provincia di Rovigo
- Il Comune di Rovigo
- L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ferrara-Rovigo
- Il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro
- Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- La Direzione provinciale I.N.A.I.L. di Rovigo
- La Direzione provinciale I.N.P.S. Rovigo
- Il Dipartimento di prevenzione ULSS5 Polesana
- La Cassa Edile Polesana
- Confindustria
- Confartigianato
- Confcommercio
- Confesercenti
- C.N.A.
- Confapi
- Confcooperative
- CIA
- Coldiretti
- Confagricoltura
- Le Segreterie Generali Provinciali Organizzazioni Sindacali:
 - C.G.I.L.
 - C.I.S.L.
 - U.I.L.

promuovono e sottoscrivono il presente Protocollo

VISTI

- il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 272 del 27 luglio 1999, recante "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485";
- l'art. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 e il discendente Decreto del Ministro dell'Interno datato 15 agosto 2017, recante "Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia", che attribuiscono all'Arma dei Carabinieri lo svolgimento, in via preminente, dei compiti del comparto della sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;
- il D.P.R. n. 177 del 14 settembre 2011, recante "Norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'art. 6, comma 8, lettera g), del D.Lgs. n. 81/2008";
- l'accordo su disciplina art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 per la formazione dei lavoratori adottato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 21 dicembre 2011;
- l'accordo ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata e gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., adottato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 22 febbraio 2012:
- la circolare del Ministero del Lavoro del 18 novembre 2010 in ordine all'applicazione delle misure necessarie alla valutazione del rischio stress lavoro correlato, di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- la circolare del Ministero del Lavoro dell'11 luglio 2011 "Chiarimenti sul sistema di controllo ed indicazioni per l'adozione del sistema disciplinare per le aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alla Linee Guida UNI-INAIL (edizione 2001) e alla norma ISO 45001";
- il Decreto del Ministero del Lavoro del 13 febbraio 2014, recante "Recepimento delle procedure semplificate per l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese (art. 30, comma 5/bis del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)"
- il Piano nazionale prevenzione 2020 - 2025, approvato con intesa Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome rep. atti. n. 127/CSR del 06/08/2020, recepito dalla Regione Veneto con DGR n. 1866 del 29/12/2020;
- il Piano Regionale Prevenzione 2020-2025 approvato con DGR n. 1858 del 29/12/2021;
- il "Piano strategico per il consolidamento e il miglioramento delle attività a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" 2021-2023, adottato dalla Regione VENETO con DGR 145 del 15/02/2022 All. A;

- Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante *"Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza"*;
- Visto il *"Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro"* sottoscritto il 6 aprile 2021 dal Governo e dalle parti sociali, recepito con ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
- il parere favorevole alla sottoscrizione del presente protocollo reso dal Ministero dell'Interno con nota 48444 del 21 luglio 2022;
- Visto il D.P.R. 3 aprile 2006 n. 180;

CONSIDERATO

che il presente protocollo intende promuovere una più incisiva ed integrata collaborazione istituzionale a tutela della sicurezza dei lavoratori, mediante azioni condivise e convergenti, per la prevenzione e contrasto degli infortuni sul lavoro, specie nelle attività produttive caratterizzate da maggiore esposizione alla incidentalità, e per una sempre più diffusa formazione in ordine ai rischi presenti negli ambienti di lavoro;

CONDIVISA

- la necessità di avvalersi del contributo specifico di tutti gli attori coinvolti per promuovere, sostenere e diffondere la cultura della sicurezza, attraverso l'organizzazione, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, di percorsi formativi rivolti ai lavoratori, ai preposti, agli RSPP, agli ASPP, ai dirigenti e ai datori di lavoro;
- la necessità di sviluppare sul tema della sicurezza del lavoro iniziative sinergiche tra le istituzioni competenti, le OO.SS., gli RLST e le Associazioni datoriali, volte alla diffusione delle buone pratiche adottate da imprese dotate di un elevato *know how* sotto il profilo della prevenzione e della formazione;
- la necessità di valorizzare il ruolo degli Enti paritetici costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, nel campo della formazione professionale in azienda in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. AMBITO DI OPERATIVITA' DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo intende definire intensificate forme di collaborazione istituzionale ai fini della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro in settori produttivi con elevati indici di rischio. La collaborazione avrà altresì ad oggetto, in relazione agli sviluppi del quadro epidemiologico locale e nazionale, interventi di controllo delle vigenti procedure e misure di sicurezza antipandemiche presso i luoghi di lavoro.

Il confronto nonché l'esame dei dati disponibili da parte dei soggetti firmatari ha condotto a ritenere maggiormente esposti a rischio, senza comunque escluderne altri che potrebbero essere oggetto di integrazione successiva, i seguenti settori produttivi e, nel loro ambito, gli specifici scenari sottoindicati:

Settori produttivi:
- logistica/trasporti
- agricoltura
- edilizia
- cantieristica navale
- gestione rifiuti

Scenari:
- utilizzo/manutenzione di impianti, macchine e attrezzature di lavoro;
- utilizzo di prodotti chimici pericolosi per l'uomo o l'ambiente, infiammabili;
- ambienti sospetti di inquinamento o confinanti;
- lavori in quota;
- lavori in somministrazione;
- attività rese in regime di appalto.

2. AZIONI MIRATE DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE

Le Parti concordano sulla necessità di potenziare al massimo l'attività di informazione dedicata prioritariamente a tutti gli attori coinvolti nei settori e negli scenari ritenuti a rischio, come evidenziati nel punto 1.

Al fine di favorire l'informazione nei settori a rischio, le Parti firmatarie del presente Protocollo promuoveranno le seguenti azioni di:

a. formazione, per imprese e lavoratori, sui rischi professionali presenti nelle tipologie produttive e negli scenari precisati al par. 1, anche mediante percorsi di valorizzazione delle figure degli RLS, degli RLST e degli RSPP, nonché attraverso l'intervento degli organismi di vigilanza preposti;

b. sensibilizzazione alla cultura della sicurezza – in particolare per piccoli imprenditori, lavoratori autonomi, committenti privati – attraverso l'elevazione dell'attenzione per la percezione del rischio per l'assunzione di responsabilità a tutela della propria ed altrui sicurezza;

c. promozione della cultura della sicurezza in ambito scolastico anche con la collaborazione del SiRVeSS (Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole) con l'organizzazione di giornate dedicate a tale tematica;

d. potenziamento della rete di assistenza amministrativa e psicologica ai familiari di vittime di lesioni gravissime o mortali.

Le Associazioni datoriali assicureranno la collaborazione per mettere a disposizione le competenze specialistiche, facilitando l'interazione con le Imprese. In particolare, verranno assicurate le attività, quali indicazioni sulla valutazione dei rischi per specifiche attività e aggiornamenti conseguenti, la predisposizione di Linee Guida e documenti tecnici, la collaborazione per lo scambio di "buone pratiche", l'erogazione di formazione specifica su procedure previste e comportamenti, anche attraverso l'attivazione di azioni sinergiche tra le Imprese, oltreché uno scambio positivo di informazioni con gli RLS Territoriali.

Le sedi provinciali dell'Ispettorato del Lavoro, dell'ULSS5 Polesana, dei Vigili del fuoco, si rendono disponibili a partecipare con proprio personale ad iniziative formative tenuto conto delle limitazioni imposte da motivi di opportunità e di incompatibilità (es. attività formativa prevista per obblighi di legge) nei limiti di quanto previsto e consentito dalla normativa come informazione e assistenza *(cfr art.13 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)*.
In materia di formazione antincendi, lo svolgimento dei relativi corsi da parte di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è disciplinato dall'art. 14, comma 2, lett. g), del D.LGS. 8 marzo 2006, n. 139, e dai relativi Decreti del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021 e 14 marzo 2012.

3. TAVOLO PERMANENTE DI COORDINAMENTO

È costituito presso la Prefettura di Rovigo, nell'ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all'art.11 del D.Lgs. 300/1999, un "Tavolo di coordinamento per la legalità, la sicurezza e la prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro", composto dalle Parti firmatarie, che si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale, con il compito di:

- monitorare l'andamento degli infortuni sui luoghi di lavoro nei settori a rischio indicati nel punto 1, al fine di elaborare indirizzi condivisi per le attività di prevenzione e controllo, anche con riferimento a specifici settori;

- dare impulso ad iniziative condivise per incentivare la formazione e responsabilizzazione dei lavoratori in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'obiettivo di garantire elevati livelli di sicurezza.

4. INTERSCAMBIO INFORMATIVO

Le parti si impegnano ad intensificare, nel rispetto dei principi di autonomia, sussidiarietà e nello spirito della leale collaborazione, gli scambi di conoscenza tra gli Enti istituzionali e i diversi soggetti pubblici e privati interessati alla problematica, al fine di favorire la realizzazione di un sistema integrato di

scambio informativo in via telematica nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy e dei rispettivi ordinamenti.

5. CLAUSOLE FINALI

Le Parti possono proporre eventuali modifiche al presente protocollo. Le proposte di modifica dovranno essere condivise all'unanimità dalle altre Parti.

II presente Accordo ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende rinnovato alla scadenza, ove non si convenga di procedere ad una sua completa ridefinizione.

6. CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA

Dall'attuazione del presente Protocollo non potranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Rovigo, li

Prefettura di Rovigo

Provincia di Rovigo

Comune di Rovigo

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ferrara e Rovigo

Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo

Direzione Provinciale INAIL Rovigo _____

Direzione Provinciale INPS Rovigo _____

Dipartimento di prevenzione ULSS5 Polesana _____

Cassa Edile Polesana _____

Confindustria _____

Confartigianato _____

Confcommercio _____

Confesercenti _____

C.N.A. _____

Confapi _____

Confcooperative _____

CIA _____

Coldiretti _____

Confagricoltura _____

C.G.I.L. _____

C.I.S.L. _____

U.I.L. _____